



*STATUTO APPROVATO CON ATTO DELIB. C.C. N. 28 DELL'01.06.2000
E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE CON ATTO DELIB. C.C. N. 45 DEL 27.07.2000*

NUOVO

STATUTO DEL

COMUNE DI MEDE

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- ART. 1 - Ruolo e attribuzioni
- ART. 2 - Territorio, gonfalone e stemma
- ART. 3 - Funzioni
- ART. 4 - Tutela della salute e assistenza
- ART. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
- ART. 6 - Diritto allo studio – Promozione dei beni culturali
- ART. 7 - Promozione dello sport e del tempo libero
- ART. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio
- ART. 9 - Sviluppo economico
- ART. 10 - Programmazione
- ART. 11 - Collaborazione con altri enti locali
- ART. 12 - Partecipazione dei cittadini

TITOLO II – L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

- ART. 13 - Organi del Comune

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 14 - Composizione – Competenze
- ART. 15 - Prima adunanza
- ART. 16 - Presidenza del Consiglio Comunale
- ART. 17 - Sessioni del Consiglio Comunale
- ART. 18 - Convocazione del Consiglio comunale
- ART. 19 - Validità delle sedute
- ART. 20 - Validità delle deliberazioni
- ART. 21 - Pubblicità delle sedute
- ART. 22 - Delle votazioni
- ART. 23 - Commissioni consiliari permanenti
- ART. 24 - Commissioni consiliari temporanee, speciali e di indagine
- ART. 25 - Pubblicità delle sedute delle commissioni consiliari
- ART. 26 - Membri delle commissioni consiliari
- ART. 27 - Il Consigliere comunale
- ART. 28 - Doveri del consigliere
- ART. 29 - Diritti del consigliere
- ART. 30 - Dimissioni del consigliere
- ART. 31 - Consigliere anziano
- ART. 32 - Gruppi consiliari – Conferenza dei capigruppo

ART. 33 - Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale

CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

- ART. 34 - Composizione della Giunta
- ART. 35 - Nomina della Giunta
- ART. 36 - Competenze della Giunta
- ART. 37 - Cessazione dalla carica di assessore
- ART. 38 - Mozione di sfiducia
- ART. 39 - Decadenza dalla carica di assessore
- ART. 40 - Revoca e surrogazione degli assessori
- ART. 41 - Organizzazione della Giunta
- ART. 42 - Adunanze e deliberazioni

CAPO IV – IL SINDACO

- ART. 43 - Elezione del Sindaco
- ART. 44 - Dimissioni e decadenza del Sindaco
- ART. 45 - Attribuzioni di amministrazione
- ART. 46 - Attribuzioni di vigilanza
- ART. 47 - Attribuzioni di organizzazione

TITOLO III – L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I – ATTIVITÀ E ORDINAMENTO COMUNALE

- ART. 48 - L'attività amministrativa
- ART. 49 - L'organizzazione amministrativa del Comune
- ART. 50 - Il Segretario comunale
- ART. 51 - Il Vice Segretario comunale
- ART. 52 - Il Direttore generale

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

- ART. 53 - Gestione dei servizi pubblici
- ART. 54 - Gestione in economia
- ART. 55 - Concessione a terzi
- ART. 56 - Aziende speciali

- ART. 57 - Istituzioni
- ART. 58 - Società per azioni o a responsabilità limitata
- ART. 59 - Vigilanza e controlli

CAPO III
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
UNIONI DI COMUNI

- ART. 60 - Convenzioni
- ART. 61 - Accordi di programma
- ART. 62 - Unione di Comuni

TITOLO IV- L'ORDINAMENTO FINANZIARIO.

- ART. 63 - Principi generali
- ART. 64 - Approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione
- ART. 65 - Composizione e nomina del Collegio dei Revisori
- ART. 66 - Sostituzione dei revisori
- ART. 67 - Svolgimento delle funzioni
- ART. 68 - Collaborazione dei revisori con il Consiglio comunale
- ART. 69 - Accertamento e controlli della gestione

TITOLO V - L'ATTIVITÀ NORMATIVA.

- ART. 70 - Principi generali
- ART. 71 - Ambito di applicazione dei Regolamenti
- ART. 72 - Procedimento di formazione dei Regolamenti

TITOLO VI - LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- ART. 73 - Principi
- ART. 74 - Strumenti

CAPO II - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

- ART. 75 - Libere forme associative
- ART. 76 - Consulte
- ART. 77 - Consultazioni
- ART. 78 - Istanze – Petizioni – Proposte
- ART. 79 - Modalità di presentazione ed esame
- ART. 80 - Diritto di iniziativa
- ART. 81 - Procedura per l'approvazione della proposta

CAPO III – CONSULTAZIONI REFERENDARIE

- ART. 82 - Referendum
- ART. 83 - Richiesta di referendum
- ART. 84 - Ammissione della richiesta
- ART. 85 - Indirizzi regolamentari

CAPO IV - AZIONE POPOLARE E ACCESSO AI DOCUMENTI.

- ART. 86 - Azione popolare
- ART. 87 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ART. 88 - Regolamento per l'accesso

CAPO V - IL DIFENSORE CIVICO

- ART. 89 - Nomina – Durata in carica
- ART. 90 - Incompatibilità
- ART. 91 - Attribuzioni del difensore civico
- ART. 92 - Revoca – Decadenza e dispensa dall'Ufficio
- ART. 93 - Sede – Indennità
- ART. 94 - Funzionamento dell'ufficio

TITOLO VII – REVISIONE DELLO STATUTO

- ART. 95 - Modalità

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 – Ruolo e attribuzioni

1. Il Comune di Mede, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2 – Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Mede è costituito dai territori e dalle comunità della popolazione di Mede, Goido, Parzano e Tortorolo.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Mede.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché in casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ART. 3 - Funzioni

1. Il Comune esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalla legge statale e regionale, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune nell'esercizio di tali funzioni promuove le azioni necessarie per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.

ART. 4 – Tutela della salute e assistenza

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, capace altresì di affrontare ogni altra forma di disagio sociale e personale anche il coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato.

ART 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita adotta le misure necessarie per tutelare e conservare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 6 – Diritto allo studio – Promozione dei beni culturali

1. Il Comune mira a rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli più alti.
2. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

ART. 7 – Promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune favorisce l'attività sportiva dilettantistica nonché quella turistica, di carattere sociale e giovanile, incoraggiando l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti ed assicurando l'accesso agli enti, organismi ed associazioni sopra citate.
2. Il relativo regolamento disciplinerà i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti, nonché il concorso alle spese di gestione.

ART. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune mira all'attuazione di un assetto del territorio organico, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

ART. 9 - Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la miglior funzionalità produttiva del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato ed adotta iniziative atte a stimolarne l'attività.

ART. 10 – Programmazione

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla formazione ed attuazione dei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

ART. 11 - Collaborazione con altri enti locali.

1. Il Comune pone a fondamento della propria attività amministrativa e di programmazione il principio della collaborazione con la Provincia e gli altri Comuni, al fine di realizzare un coordinato sistema delle autonomie.

ART. 12 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, con pari opportunità tra uomo e donna, in particolare valorizza le libere forme associative, promuove organismi di partecipazione, prevede consultazioni della popolazione, referendum popolari, ammette istanze, petizioni, proposte di cittadini singoli o associati.

2. Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità locale.

TITOLO II – L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 13 – Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14 – Composizione – Competenze

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e rappresenta l'intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.

2. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all'elezione del nuovo organo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'Ente o cittadinanza, ed improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio.

3. Le norme riguardanti la composizione, l'elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità decadenza e sospensione dei Consiglieri comunali sono fissate dalla legge e dal presente Statuto.

4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

5. Quando la legge demanda espressamente al Consiglio la nomina di più rappresentanti presso enti, aziende od istituzioni, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

ART. 15 – Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende i seguenti adempimenti:

- a) Convalida degli eletti
- b) Giuramento del Sindaco
- c) Comunicazione del Sindaco della nomina dei componenti la Giunta comunale.
- d) Nomina del Presidente del Consiglio comunale
- e) Presentazione e approvazione degli indirizzi generali di governo.

2. La prima seduta del Consiglio comunale neo-eletto deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri della cui causa ostantiva si discute.

ART. 16 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno, nella prima seduta, il Presidente del Consiglio stesso.

2. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene con votazione a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Qualora il Consiglio comunale non addivenga in prima votazione all'elezione si procede immediatamente, con le stesse modalità, ad una seconda votazione. Qualora neppure in tal caso il Consiglio comunale addivenga all'elezione del Presidente, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti da parte dei componenti l'assemblea. A parità di voti è eletto il candidato più anziano d'età.

Sono ineleggibili alla carica di Presidente del Consiglio i componenti la Giunta comunale

3. La carica di Presidente del Consiglio è rinnovabile e dura per cinque anni, salvo che due quinti dei Consiglieri assegnati non chiedano l'anticipata cessazione della carica del Presidente stesso con un'apposita mozione, contenente anche l'indicazione di un nuovo Presidente, da discutersi non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. La mozione può essere presentata quando il Presidente del Consiglio compia atti contrari alla legge, allo Statuto od ai Regolamenti. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica e contestualmente l'elezione del Presidente proposto.

4. In ogni altro caso di cessazione dalla carica – comprese le dimissioni da rassegnarsi alla Segreteria generale e che sono irrevocabili, immediatamente efficaci e che non necessitano di presa d'atto – il Consiglio viene convocato entro dieci giorni da chi svolge le funzioni vicarie del Presidente per procedere all'elezione del nuovo Presidente.

5. In caso di decesso, assenza o impedimento del Presidente del Consiglio le funzioni vicarie vengono svolte dal Consigliere Anziano.

6. Spettano al Presidente del Consiglio, secondo le modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento:

- a) la presidenza e la convocazione del Consiglio;
- b) l'organizzazione e la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio;
- c) la disciplina delle sedute consiliari;
- d) la formazione dell'Ordine del Giorno dell'adunanza, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;
- e) ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- f) l'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- g) il coordinamento dei lavori delle Commissioni consiliari e dei rapporti tra queste ultime e la Giunta.

7. Il Presidente del Consiglio riceve – tramite il Sindaco – le proposte di deliberazione, mozioni, ordini del giorno nonché interpellanze ed interrogazioni. Salvo diverso accordo con i proponenti e/o diverse scadenze stabilite dalla legge o dal Regolamento, è tenuto ad iscriverle all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

8. Al Presidente del Consiglio – per tutto il tempo del mandato – sono applicate le norme stabilite dalla legge in materia di aspettative, permessi ed indennità.

9. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente del Consiglio viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto.

ART. 17 – Sessioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria dal 1 gennaio al 31 luglio e dal 1 settembre al 31 dicembre di ciascun anno: durante i restanti periodi dell'anno può essere convocato in via straordinaria.

2. Il Consiglio può altresì essere convocato durante tutto l'anno in via straordinaria su richiesta:

- a) della giunta comunale che con apposita deliberazione indica il giorno della seduta e l'ordine del giorno;
- b) di un quinto dei consiglieri in carica.

3 Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, alla convocazione provvede il Prefetto, previa diffida.

4. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

5. Il Consiglio si riunisce, altresì ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge, previa diffida.

ART. 18 – Convocazione del Consiglio comunale

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Il giorno di consegna non viene computato.

ART. 19 – Validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina il quorum strutturale per la validità dell'adunanza in seconda convocazione.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio.

Essi intervengono alle adunanze del consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

ART. 20 - Validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 21 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 22 - Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 23 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni permanenti in numero da determinarsi all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel corso del mandato, il Consiglio comunale potrà tuttavia modificare tale numero qualora ciò si renda necessario ai fini della funzionalità e del buon andamento dei lavori delle commissioni. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.

2. I gruppi designano i componenti le commissioni in relazione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli Enti aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché del segretario comunale, dei Responsabili dei servizi comunali e degli Enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ART. 24 - Commissioni consiliari temporanee, speciali e di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari temporanee o speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, che esulino dalle competenze delle commissioni permanenti.

2. La richiesta per la costituzione delle commissioni di cui al comma precedente deve essere proposta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e la relativa deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

3. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

4. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Consiglio comunale può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

5. La presidenza delle commissioni di indagine è riservata alle opposizioni. Tale previsione si estende alla presidenza delle Commissioni temporanee o speciali, quando esse assumono esclusive funzioni di controllo o di garanzia

ART. 25 - Pubblicità delle sedute delle commissioni consiliari

1. Le sedute delle commissioni consiliari, siano esse permanenti, temporanee o speciali sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui la commissione si riunisce in seduta segreta.

ART. 26 - Membri delle commissioni consiliari

1. I membri delle commissioni consiliari non possono essere soggetti estranei al Consiglio comunale atteso l'obbligo previsto dall'articolo 31 comma 4 legge 142/90 della rappresentanza proporzionale.

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 27 - Il Consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

ART. 28 - Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative da presentare entro 20 giorni dalla notifica.
3. Il Consiglio si esprime sulle eventuali motivazioni giustificative presentate dal consigliere nei termini assegnati e ne delibera l'eventuale decadenza.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 29 – Diritti del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Il consigliere comunale ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari ha diritto di accesso in qualunque tempo ai documenti ed agli atti dei procedimenti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni, ivi compresi quelli riservati, temporaneamente o in via definitiva; il diritto di accesso si esercita mediante esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza alcun onere di rimborso del costo; il consigliere ha altresì diritto ad ottenere dagli uffici degli Enti dipendenti o controllati e delle strutture associative nonché dai concessionari di servizi comunali le informazioni utili per l'espletamento del mandato.
3. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati per tutta la durata della loro riservatezza.
4. Il consigliere comunale può presentare al Sindaco interrogazioni o richieste di riscontri ispettivi; il Sindaco, direttamente o per il tramite dell'assessore preposto al ramo di attività cui inerisce l'interrogazione o la richiesta, dà risposta scritta entro 30 giorni;
5. Il Consiglio comunale può affidare a singoli consiglieri comunali la competenza istruttoria di progetti determinati e per un ambito temporale delimitato; il consigliere incaricato formula al Consiglio le relative proposte di intervento.

ART. 30 – Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b) nr. 2 della legge 08.06.1999, n. 142.

2. Il seggio del consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottato ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma 2.

ART. 31 – Consigliere anziano

1. È consigliere anziano colui il quale in sede di elezione del Consiglio comunale ha riportato la più alta cifra individuale fra tutti i candidati.

ART. 32 – Gruppi consiliari – Conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'applicazione delle loro funzioni, idonee strutture e risorse tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. È istituita presso il Comune di Mede la conferenza dei capigruppo.

4. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento.

ART. 33 – Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al capo I ed al capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

ART. 34 – Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero di assessori da un minimo di 4 ad un massimo di 6 che possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purché elettori del Comune di Mede, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

ART. 35 – Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione, così come deve essere comunicata al Consiglio Comunale ogni successiva variazione. In seno alla Giunta devono possibilmente essere rappresentati entrambi i sessi.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.

ART. 36 – Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 37 – Cessazione dalla carica di assessore

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni o ne delega altro assessore.

2. Entro dieci giorni dalla vacanza, il Sindaco provvede alla nomina del nuovo assessore e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco ne assume le funzioni o delega altro assessore.

ART. 38 – Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine

il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 39 – Decadenza dalla carica di assessore

1. La decadenza dalla carica di assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione alla carica di assessore.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 37, commi 1 e 2.

ART. 40 – Revoca e surrogazione degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

2. Entro dieci giorni dal provvedimento di revoca, il Sindaco provvede alla nomina del nuovo assessore in conformità a quanto previsto dall'art. 37 – comma 2 del presente statuto.

3. La comunicazione relativa alle motivazioni del provvedimento di revoca, nonché della nomina del nuovo assessore, devono essere date nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

ART. 41 – Organizzazione della Giunta

1. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei. Essi esercitano i poteri di indirizzo e di controllo attribuiti dalla legge, costituendo eventualmente uffici posti alle loro dirette dipendenze, con le modalità previste dal regolamento.

2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite mediante delega da parte del Sindaco e sono partecipate al Consiglio comunale contestualmente alla comunicazione di nomina.

4. Il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 – bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. In mancanza di entrambi ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

5. La comunicazione della nomina del Vice Sindaco è contestuale a quella della nomina degli assessori.

6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 possono essere modificate con analogo provvedimento del Sindaco.

7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

ART. 42 – Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CAPO IV – IL SINDACO

ART. 43 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del consiglio comunale.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi e degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 44 - Dimissioni e decadenza del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

ART. 45 – Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

- c) Convoca i comizi per i referendum;
- d) Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) Nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) Conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
- g) Nomina i responsabili dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

ART. 46 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 47 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

TITOLO III – L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I – ATTIVITÀ E ORDINAMENTO COMUNALE

ART. 48 - L'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di direzione e di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità, responsabilità ed imparzialità.

ART. 49 - L'organizzazione amministrativa del Comune

1. L'organizzazione amministrativa del Comune è disciplinata con apposito regolamento adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina in particolar modo:
 - a) l'attribuzione ai Responsabili degli uffici o dei servizi dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definitivi con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le previsioni di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 15.5.1997 n. 127.
 - b) la dotazione organica dell'Ente, le modalità di assunzione agli impegni nonché i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
 - c) limiti, criteri e modalità per la stipulazione al di fuori della dotazione organica, di contratti a tempo determinato di dirigenti;
 - d) le modalità per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori.

ART. 50 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali.
2. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, la nomina avrà durata corrispondente a quella del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
3. Previa deliberazione della Giunta comunale, il Sindaco, con motivato provvedimento, può revocare il Segretario per violazione dei doveri d'ufficio.
4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza agli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Sovrintende alle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina le attività salvo quando non sia stato nominato il Direttore generale.
5. Il Segretario comunale inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) roga tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune stesso;
- c) presiede le commissioni di gara e di concorso qualora il responsabile del servizio ne sia impossibilitato a qualsiasi titolo;
- d) può sostituirsi ai Responsabili degli uffici e dei servizi nei compiti e mansioni loro affidate in caso di accertata inerzia degli stessi;
- e) esercita infine ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

ART. 51 - Il Vice Segretario comunale

1. Con apposita disposizione regolamentare sarà prevista la figura del Vice Segretario comunale, disciplinandone funzioni e prerogative.

ART. 52 - Il Direttore generale

1. Mediante stipula di apposita convenzione con altri Comuni, assieme ai quali viene raggiunta una popolazione di 15.000 abitanti, è possibile procedere alla nomina del Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. La relativa delibera consiliare, da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, disciplina poteri e funzioni del Direttore generale, ferme restando le previsioni di legge, nonché i rapporti tra gli enti convenzionati.

3. Qualora non venga stipulata convenzione di cui al comma 1, il Sindaco può conferire le relative funzioni al Segretario comunale.

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 53 - Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

ART. 54 – Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

ART. 55 – Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

ART. 56 – Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore:

- a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto

aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando possibilmente la presenza di entrambi i sessi;

- b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento;

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali;

9. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ART. 57 – Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 56 per le aziende speciali.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 58 – Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività si adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 59 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita i poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulle istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito alla attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati devono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico - finanziaria dell'Ente stesso e degli obiettivi raggiunti.

CAPO III
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
UNIONI DI COMUNI

ART. 60 – Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART. 61 – Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

ART. 62 – Unione di Comuni

1. Con deliberazione del Consiglio comunale, approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Comune può aderire ad una Unione di Comuni, secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e la proposta è approvata se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Con la medesima deliberazione, si provvederà all'approvazione dello Statuto dell'Unione.

TITOLO IV- L'ORDINAMENTO FINANZIARIO.

ART. 63 - Principi generali

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.

4. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti del Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consultivo del Comune.

5. I consorzi, ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al rendiconto della gestione del Comune.

6. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

ART. 64 - Approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione

1. Le deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, sono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e a scrutinio palese.

ART. 65 - Composizione e nomina del Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri nominati nei modi e tra le persone indicate dall'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai sensi dell'articolo 6 - quinquies - comma 6 della legge 15 marzo 1991, n. 80, non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti i membri del organo regionale di controllo, i dipendenti delle Regioni, Provincie, Comunità montane relativamente agli enti compresi nella rispettiva regione.

2. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili soltanto per inadempienza ai propri doveri.

3. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità decadono dalla carica.

4. La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale nei modi e nelle forme previste dal regolamento.

ART. 66 - Sostituzione dei revisori

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio comunale procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

ART. 67 - Svolgimento delle funzioni

1. Il collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese o modifiche patrimoniali.

3. Essi sono tenuti a presentare al consiglio, per il tramite della Giunta, ogni 6 mesi, e comunque tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. In sede di esame del rendiconto di gestione, il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenza alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri revisori in carica.

5. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi ad essi mossi all'operato dell'amministrazione.

ART. 68 - Collaborazione dei revisori con il Consiglio comunale

1. Un terzo dei consiglieri comunali, ciascun gruppo consiliare e la Giunta possono richiedere al collegio dei revisori dei conti pareri in ordine alla regolarità finanziaria e contabile della gestione dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni ed all'efficienza, produttività ed economicità della gestione stessa.

2. Il Sindaco trasmette le richieste al collegio dei revisori dei conti, assegnando all'occorrenza un termine per l'espressione dei pareri. Il collegio dei revisori può motivatamente richiedere una proroga del termine.

3. Le modalità di richiesta dei pareri vengono disciplinate dal regolamento di contabilità.

4. Ogni consigliere può denunciare al collegio dei revisori, fatti afferenti alla gestione dell'Ente che ritenga censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.

5. Quando la denuncia provenga da un terzo dei consiglieri, il collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferimenti al Consiglio, motivando gli eventuali ritardi.

6. I consiglieri hanno la facoltà di prendere visione di relazioni, rapporti e verbali redatti dal collegio dei revisori il cui originale è depositato presso gli uffici del Comune.

ART. 69 - Accertamento e controlli della gestione

1. Accertamenti e controlli intesi a conoscere e verificare l'andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell'ente, della regolarità ed economicità delle procedure in termini di efficacia e funzionalità, sono poste in essere dai funzionari attraverso il ricorso a procedure interne, anche informatiche, a ciò finalizzate.

2. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione alla Giunta nei modi previsti dal regolamento.

TITOLO V - L'ATTIVITÀ NORMATIVA.

ART. 70 - Principi generali

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

ART. 71 - Ambito di applicazione dei Regolamenti

1. I regolamenti di cui all'articolo precedente incontrano i seguenti limiti:

- a) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- b) non possono contenere norme a carattere particolare;
- c) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi previsti da apposita norma di legge.

ART. 72 - Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini secondo le disposizioni del seguente statuto.

2. I progetti di regolamento, salvo quelli di iniziativa popolare decadono al termine della legislatura.

3. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Segreteria del Comune dei progetti di regolamento redatti in articoli.

4. I regolamenti e le relative modifiche, sono adottati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita dalla legge alla Giunta comunale.

5. I regolamenti entrano in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione e vengono pubblicati per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, fatta salva la facoltà del Consiglio comunale di stabilire ulteriori forme di pubblicazione. L'entrata in vigore e la pubblicazione dei regolamenti concernenti le entrate proprie, anche tributarie, sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VI - LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 73 - Principi

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione popolare all'amministrazione comunale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

ART. 74 - Strumenti

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione popolare all'amministrazione comunale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune:

- a) assicura la più ampia informazione circa l'attività comunale;
- b) attua i principi sul diritto di accesso degli interessati agli atti e ai documenti amministrativi;
- c) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;
- d) assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'azione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;
- e) favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini.

CAPO II - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 75 - Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asilo nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni e gli organi rappresentativi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

ART. 76 – Consulte

1. Il Consiglio comunale istituisce con regolamento apposite consulte, relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale e per le funzioni del Comune stesso.

2. Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna consulta.

3. Col medesimo regolamento di istituzione sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte.

ART. 77 - Consultazioni

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.
3. La consultazione viene indetta dalla Giunta Comunale che ne stabilisce tempi e modalità. Essa si svolge nella forma di sondaggi, raccolte di firme ed altre modalità analoghe e può comportare anche l'espressione di voti per corrispondenza. Nel caso di consultazione su questioni relative a servizi pubblici a domanda individuale, può essere estesa, oltre che ai cittadini residenti nel Comune, ad altri utenti del servizio.
4. La consultazione si svolge altresì allorché la richiedano un terzo dei consiglieri o almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed avente diritto al voto.
5. L'organo che deve emanare l'atto, cui è correlata la consultazione, ha il dovere di considerare la volontà espressa con la stessa, ai fini della sua motivazione.

ART. 78 - Istanze – Petizioni – Proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione comunale, istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

ART. 79 - Modalità di presentazione ed esame

1. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.
2. L'ufficio protocollo rilascia senza spesa al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.
3. La competente commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità dell'atto.
4. L'istanza, la petizione o la proposta sono trasmesse al Consiglio o alla Giunta a seconda delle rispettive competenze e la risposta viene data per iscritto con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 80 - Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali si esercita mediante la presentazione alla segreteria comunale di proposte redatte in articoli.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, ed avente diritto al voto.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine;

e) pubblico impiego.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

ART. 81 - Procedura per l'approvazione della proposta

1. La commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di sessanta giorni.

2. Il Consiglio, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 71 del presente statuto, è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha la facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

CAPO III – CONSULTAZIONI REFERENDARIE

ART. 82 – Referendum

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale, i referendum consultivi, propositivi e abrogativi.

2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.

3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente.

4. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

5. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) Regolamento del Consiglio comunale;
- c) Piano Regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

ART. 83 - Richiesta di referendum

1. Si fa luogo a referendum:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia la richiesta da parte di un quinto della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed avente diritto al voto.

2. La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.

3. Viene rivolta al Sindaco, che indice il referendum da tenersi entro tre mesi dall'ammissione, determinando la data e le altre modalità di svolgimento.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.

ART. 84 - Ammissione della richiesta

1. L'ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità sia riguardo il numero, la qualificazione o la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa a giudizio di una commissione composta, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 85 - Indirizzi regolamentari

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato in apposito regolamento secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i criteri di cui ai commi successivi.

2. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di quindici ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.

3. La normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandola alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.

4. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto.

5. Il voto favorevole al quesito, da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, all'adozione di un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO IV - AZIONE POPOLARE E ACCESSO AI DOCUMENTI.

ART. 86 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

ART. 87 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 88 - Regolamento per l'accesso

1. Il regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali ciò deve avvenire.

2. Gli atti potranno essere esibiti dopo la emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.

3. Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti vigenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni, saranno a libera disposizione dei cittadini.

4. Il rilascio di copia di atti o provvedimenti è soggetto al pagamento dei relativi costi ai sensi dell'articolo 7 comma 4 della legge 8 giugno 1990, n.142.

5. Il responsabile del procedimento può rifiutare, limitare o differire l'accesso agli atti, con provvedimento motivato, in riferimento alla normativa vigente.

6. Oltre agli atti di cui al comma precedente, restano esclusi dall'accesso e dal diritto all'informazione gli atti formati o rientranti nella disponibilità del Comune che il regolamento individuerà ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o prevista da specifiche disposizioni di leggi e regolamenti.

CAPO V - IL DIFENSORE CIVICO

ART. 89 - Nomina – Durata in carica

1. Il Consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed a scrutinio palese, può istituire l'ufficio del difensore civico.

2. L'incarico è conferito dal Consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ed a scrutinio segreto, ad un cittadino residente nel Comune che, per preparazione ed esperienza, dia la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

3. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato di difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

ART. 90 - Incompatibilità

1. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con:

- a) qualsiasi attività professionale o di lavoro dipendente presso privati, società ed enti pubblici;
- b) lo stato di membro del parlamento, amministratore e consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale o di comunità montana;
- c) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente e società dipendente o controllato dallo Stato o altro Ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;
- d) la qualità di componente del organo regionale di controllo e di revisore del conto;
- e) analogo incarico attribuito alla stessa persona da altro Comune della Provincia.

ART. 91 - Attribuzioni del difensore civico

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.

2. Egli ha il compito di segnalare al sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.

3. A richiesta di singoli cittadini ed enti potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti, per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un termine per la risposta comunque non inferiore a 20 giorni. Egli esercita altresì il controllo degli atti nei casi e con le modalità previste dall'art. 17 commi 38 e 39 della legge 15.5.1997 n. 127.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative ai singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.

5. Ha diritto di ottenere, a richiesta, e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'Amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati.

6. Entro il mese di febbraio presenta al Sindaco, per il Consiglio comunale, una relazione sugli interventi eseguiti e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 92 - Revoca – Decadenza e dispensa dall'Ufficio

1. Il difensore civico non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia.
2. Il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
3. Può essere altresì dispensato dall'ufficio per dimissioni volontarie.
4. Decade dall'ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per suo trasferimento in altro Comune o per una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 90.

ART. 93 - Sede – Indennità

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il palazzo municipale.
2. Al difensore civico è attribuita una indennità di carica in misura pari a quella stabilita per gli assessori del Comune.

ART. 94 - Funzionamento dell'ufficio

1. Viene demandata al regolamento la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio.

TITOLO VII – REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 95 – Modalità

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 bis, della Legge 08.06.1990 n. 142.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.